

INPS

DETERMINAZIONE N. 19 del **5 FEB 2020**

OGGETTO: Convenzione tra INFOCAMERE e INPS per l'accesso ai dati di INI-PEC

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(ex D.I. 14/3/2019)**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione ... nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019;

Visto il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la nota del 7 agosto 2019 prot.0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico *"... proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale del 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."*;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il *"Codice Amministrazione Digitale"* (CAD), in base al quale qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni in via telematica, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Visto l'art. 61 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 recante *"Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, che ha stabilito che *"fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente"*;

Visto l'articolo 6-bis, commi 1 e 2 del CAD, introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il pubblico elenco denominato *"Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Imprese e dei professionisti"*, modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 in *"Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti"* (INI-PEC), prevedendo che lo stesso fosse realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle Imprese e gli Ordini ed i Collegi professionali;

Visto l'articolo 6-bis del CAD sopra menzionato, il quale prevede altresì ai commi 4 e 5 che, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, il MISE si avvalga delle *"strutture informatiche delle Camere di Commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese"*, rimandando ad un decreto attuativo del MISE la definizione delle modalità di accesso e di aggiornamento all'INI-PEC;

Preso atto che INFOCAMERE è la società *in house* delle Camere di Commercio attraverso cui le medesime Camere di Commercio svolgono la propria funzione istituzionale di predisposizione, tenuta, conservazione e gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (REA);

Visto il Decreto Ministeriale del 19 marzo 2013, emanato dal MISE in attuazione dell'articolo 6-bis del CAD, che stabilisce, in particolare, le modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC nonché le modalità di accesso e fruizione del dato *"indirizzo pec"*;

Visto l'articolo 3, comma 1 del suddetto Decreto, che prevede in particolare che l'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal MISE che si avvale di INFOCAMERE;

Visto l'articolo 6, commi 1, 2 e 4, del decreto MISE, il quale prevede che:

- l'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini senza autenticazione;
- gli stessi soggetti possono acquisire uno specifico indirizzo PEC tramite i seguenti parametri di ricerca: (a) codice fiscale o, alternativamente, provincia + ragione sociale/denominazione, con riferimento alle Imprese e (b) codice fiscale o, alternativamente, provincia + ordine o collegio professionale + nominativo, con riferimento ai professionisti;
- alle pubbliche amministrazioni registrate nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è inoltre consentita l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le modalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 6, comma 1-bis del CAD;

Visto l'articolo 6, comma 5 del decreto MISE, il quale prevede inoltre che *"al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da INFOCAMERE alle Pubbliche Amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela della privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni"*;

Tenuto conto che INFOCAMERE ha realizzato una soluzione informatica che consente di disporre di un servizio evoluto di accesso, consultazione ed estrazione di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC tramite il sistema pubblico di connettività di cui al medesimo CAD;

Tenuto conto che l'INPS è incluso tra le Amministrazioni Pubbliche nell'elenco, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (ultimo aggiornamento pubblicato nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2019) che individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;

Tenuto conto che l'INPS è registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici degli apparati amministrativi pubblici;

Considerato che il servizio ordinario di accesso ai dati relativi agli indirizzi PEC non risulta idoneo a soddisfare le esigenze dell'Istituto, che, per le notifiche degli atti, deve aggiornare gli indirizzi di centinaia di migliaia di contribuenti;

Ritenuto che, al fine di regolare le modalità di accesso, consultazione ed estrazione da parte dell'INPS di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e, in particolare, in conformità ai principi stabiliti dal CAD e dal decreto MISE del 19 marzo 2013 citato in premessa, è necessario stipulare una convenzione per il servizio evoluto;

Preso atto che l'accesso e la fruizione dei dati sopraindicati avverrà attraverso un sistema di cooperazione applicativa realizzato secondo gli standard di sicurezza e le regole tecniche del sistema di pubblica connettività di cui al CAD;

Preso atto che il testo convenzionale avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione;

Preso atto che non sussistono oneri a carico dell'INPS se non quelli infrastrutturali e di collegamento necessari all'accesso ai dati;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39, paragrafo 1, lett. c del Regolamento Europeo 679/2016;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare la convenzione tra INPS e INFOCAMERE per l'accesso ai dati di INI-PEC, secondo l'unito schema che, unitamente all'Allegato A, costituisce parte integrante della presente determinazione.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

CONVENZIONE

TRA

INFOCAMERE S.c.p.A., con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni, 13, C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona del dott. Paolo Ghezzi, in qualità di Direttore Generale, in seguito denominata più brevemente "**INFOCAMERE**"

- da una parte -

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, Codice Fiscale 80078750587 rappresentato dal Prof. Pasquale Tridico in seguito denominata più brevemente "**INPS**"

- dall' altra parte -

(di seguito INFOCAMERE e INPS sono definite anche come "**Parti**")

PREMESSO CHE

A) in base all'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. recante il "Codice Amministrazione Digitale" (di seguito "**Codice Amministrazione Digitale**" o "**CAD**"), qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni in via telematica, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

B) l'art. 61 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha stabilito che *"fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente"*;

C) l'articolo 6-bis, commi 1 e 2 del CAD, introdotto dall'art.5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ("**MISE**") il pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Imprese e dei professionisti", modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 in "Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti" ("**INI-PEC**"), prevedendo che lo stesso fosse realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle Imprese e gli Ordini ed i Collegi professionali;

D) l'articolo 6-bis del CAD sopra menzionato prevede altresì ai commi 4 e 5 che, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, il MISE si avvalga delle *"strutture informatiche delle Camere di Commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese"*, rimandando ad un decreto attuativo del MISE la definizione delle modalità di accesso e di aggiornamento all'INI-PEC;

E) INFOCAMERE è la società *in house* delle Camere di Commercio attraverso cui le medesime Camere di Commercio svolgono la propria funzione istituzionale di predisposizione, tenuta, conservazione e gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);

F) in data 19 marzo 2013, il MISE ha emanato un decreto attuativo dell'articolo 6-bis del CAD, che stabilisce, in particolare, le modalità di

realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC nonché le modalità di accesso e fruizione del dato "indirizzo pec" (di seguito "**Decreto MISE**");

G) l'articolo 3 comma 1 del suddetto Decreto prevede in particolare che l'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal MISE che si avvale di INFOCAMERE;

H) l'articolo 6, commi 1, 2 e 4, del Decreto MISE prevede che:

- l'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini senza autenticazione;

- gli stessi soggetti possono acquisire uno specifico indirizzo PEC tramite i seguenti parametri di ricerca: (a) codice fiscale o, alternativamente, provincia + ragione sociale/denominazione, con riferimento alle Imprese e (b) codice fiscale o, alternativamente, provincia + ordine o collegio professionale + nominativo, con riferimento ai professionisti;

- alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA è inoltre consentita l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le modalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 6, comma 1-bis del CAD;

I) l'articolo 6 comma 5 del Decreto MISE prevede inoltre che *"al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche Amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela della privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni"*;

L) INFOCAMERE ha realizzato una soluzione informatica che consente di disporre di un servizio evoluto di accesso, consultazione ed estrazione di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC tramite il sistema pubblico di connettività di cui al medesimo CAD;

M) l'INPS è incluso tra le Amministrazioni Pubbliche nell'elenco, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (l'ultimo è stato pubblicato nella G.U. n. 229 del 30 settembre

2019) che individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;

N) l'INPS risulta registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ("IPA"), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici degli apparati amministrativi pubblici;

O) l'INPS ha richiesto di accedere al servizio evoluto di accesso, consultazione ed estrazione di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC in quanto necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

VISTO

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";

il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal predetto Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per brevità, solo il "Codice";

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.393, del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche".

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO, LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Valore premesse ed allegati

1. Le precedenti premesse ed il seguente allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Allegato A: Specifiche dei servizi di consultazione

ART. 2

Oggetto e finalità

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolare le modalità di accesso, consultazione ed estrazione da parte dell'INPS di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed, in particolare, in conformità ai principi stabiliti dal CAD e dal decreto MISE del 19 marzo 2013 citato in premessa.

2. Le Parti si danno atto che l'accesso ai dati sopraindicati è consentito senza oneri esclusivamente al fine di consentire lo svolgimento dei necessari compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente.

ART. 3

Modalità di accesso e fruizione dei dati

1. L'accesso e la fruizione dei dati sopraindicati avverrà attraverso un sistema di cooperazione applicativa realizzato secondo gli standard di sicurezza e le regole tecniche del sistema di pubblica connettività di cui al CAD, nonché nel rispetto di quanto a tal fine è prescritto dal Garante per

la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393, così come attualizzato in coerenza con la vigente normativa in materia.

ART. 4

Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di 36 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione. È vietato il tacito rinnovo.

ART. 5

Soggetti autorizzati all'accesso

1. L'INPS dichiara e garantisce che l'accesso sarà consentito esclusivamente ai dipendenti dello stesso INPS a cui sono attribuiti, in funzione della qualifica rivestita e dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui all'art.2.2, specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali. I suddetti profili di abilitazione e credenziali dovranno essere sottoposti a verifica ogni sessanta giorni e la relativa assegnazione dovrà avvenire previo riconoscimento diretto e identificazione certa del dipendente.

2. Inoltre, l'INPS dichiara e garantisce che l'accesso sarà consentito esclusivamente da postazioni di lavoro certificate e attraverso appositi codici identificativi personali rilasciati dallo stesso.

3. È onere e cura dell'INPS impartire ai propri dipendenti da abilitare all'accesso ai dati:

- i. specifiche direttive in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui all'art.2.2. e di osservare le disposizioni del Codice e del Regolamento UE, con particolare riferimento al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento ed al rispetto di misure tecniche ed organizzative che garantiscano un adeguato livello di sicurezza dei dati;

- ii. specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi;
- iii. specifiche direttive sul divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati;
- iv. una completa informativa sulle attività di monitoraggio e tracciatura delle relative operazioni di accesso adottate dallo stesso INPS, nonché da INFOCAMERE, ai sensi del successivo art.7 e delle relative disposizioni contenute nell'Allegato A.

4. L' INPS garantisce per sé e per i propri dipendenti il pieno rispetto degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Convenzione ivi incluso il relativo Allegato A.

ART. 6

Responsabili ed attività di coordinamento

1. Le Parti nominano rispettivamente quali Responsabili della Convenzione, con il compito di monitorare la sua corretta applicazione, di gestire i rapporti tra le parti e le relative comunicazioni:

- ✓ Il dott. Filippo Pagano, nella sua qualità di dirigente della Direzione Centrale Entrate, in rappresentanza dell'INPS;
- ✓ Il dott. Francesco Florio, nella sua qualità di responsabile della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, in rappresentanza di INFOCAMERE;

2. Ai fini della gestione operativa della Convenzione, le Parti nominano i seguenti Referenti Tecnici:

- ✓ Il dott. Lorenzo Rinaldi, nella sua qualità di dirigente della Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, quale referente tecnico dell'INPS;

✓ Il dott. Giuseppe Colacicco, quale referente tecnico di INFOCAMERE.

3. I Referenti Tecnici sono tenuti, nei limiti delle attività di competenza della Parte che rappresentano, a verificare la corretta applicazione delle regole tecniche e degli standard di sicurezza previsti in Convenzione e nell'Allegato A.

In particolare, il Referente Tecnico dell'INPS sarà tenuto a garantire e verificare il rispetto di tutti gli obblighi previsti a carico dello stesso ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, mentre il dirigente dell'INPS che usufruisce del servizio d'accesso alla banca dati INI-PEC sarà tenuto a garantire e verificare il rispetto di tutti gli obblighi previsti a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione e sarà responsabile del trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione dell'accesso, della consultazione e dell'estrazione degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti in INI-PEC.

4. Al fine di approfondire le problematiche legate alle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si riservano la facoltà di fissare incontri periodici a cui parteciperanno i Responsabili della presente Convenzione.

ART. 7

Trattamento dei dati, responsabilità e misure di sicurezza

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti sono tenute, ciascuna per le attività di propria competenza, a garantire nell'esecuzione della Convenzione, l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee di cui all'art. 32 del Regolamento UE, in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti previsti dal suddetto Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato

e ad implementare le previste nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 (ed in particolare quelle di cui all'Allegato 2 – Misure necessarie).

3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

4. L'accesso ed il trattamento di tali dati da parte dell'INPS deve essere effettuato esclusivamente per le finalità istituzionali dichiarate nel precedente art.2.2. ed unicamente nel rispetto della normativa vigente e delle obbligazioni, delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza descritte nella Convenzione stessa e nel relativo Allegato A.

In particolare, l'INPS si obbliga, per quanto non già previsto e disciplinato nella presente Convenzione, al puntuale rispetto delle prescrizioni contenute all'Allegato 2 – Misure necessarie del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente per quanto di rispettiva competenza.

L'INPS prende atto inoltre che INFOCAMERE, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, potrà svolgere controlli periodici sugli accessi ai dati effettuati dall'altra Parte, anche attraverso strumenti di monitoraggio e tracciatura, i cui esiti sono documentati secondo le modalità definite nell'Allegato A.

5. Analogamente agli impegni assunti dall'INPS ai sensi del precedente art.7.2, INFOCAMERE si obbliga, per quanto non già previsto e disciplinato nella presente Convenzione e per quanto di specifica pertinenza, al puntuale rispetto delle prescrizioni contenute all'Allegato 2 – Misure necessarie del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015.

6. Al fine di vigilare sull'accesso alle informazioni pertinenti e non eccedenti alle finalità istituzionali perseguite, le Parti si danno reciprocamente atto che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può effettuare controlli periodici in merito al corretto uso del dato da parte dell'Amministrazione fruitrice.

7. Le Parti si danno atto dell'esistenza dell'obbligo di comunicare al Garante tutte le violazioni dei dati, i casi o gli incidenti informatici (casi di c.d. "data breach") ai sensi del Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 con le modalità di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005, mediante i sistemi telematici indicati nel sito istituzionale del Garante, nonché ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, e si impegnano a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

8. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili esterni o "persone autorizzate" al trattamento dei dati (art. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE e l' art. 2-quaterdecies del Codice), ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto, ciascuna di esse, provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, a designare i soggetti esterni che operano in qualità di responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, nonché ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di "persone autorizzate".

9. I soggetti di cui al comma precedente procederanno al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 8

Oneri connessi alla Convenzione

- 1.** Le Parti convengono che l'accesso e la fruizione dei dati resi disponibili ai sensi dell'Allegato A della presente convenzione avvenga senza alcun onere economico.
- 2.** Sono ad esclusivo carico dell'INPS tutti i costi infrastrutturali e di collegamento necessari all'accesso ai dati di cui alla presente Convenzione.
- 3.** Eventuali servizi o elaborazioni aggiuntive rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione saranno soggetti ai termini ed alle condizioni che verranno concordati tra le Parti.

ART. 9

Limiti di responsabilità

- 1.** L'Amministrazione esonera sin d'ora INFOCAMERE da qualsiasi responsabilità derivante dall'inesattezza e/o incompletezza dei dati oggetto di accesso ai sensi della presente Convenzione, nonché da qualsiasi interruzione dovesse sopravvenire al sistema di cooperazione applicativa.

ART. 10

Modifiche della Convenzione

- 1.** Le Parti convengono che interverranno sul contenuto della Convenzione, ivi compreso il relativo allegato, a seguito:
 - i) di normativa sopravvenuta;
 - ii) della necessità di recepire eventuali sopravvenute prescrizioni di AGID e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare, della definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche citati alla premessa B) della presente Convenzione.
- 2.** Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito della presente Convenzione, che

eventuali modifiche alla Convenzione saranno concordate per iscritto tra le Parti.

ART. 11

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 12

Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione è composta di n. 12 (dodici) articoli e n. 1 (uno) allegato, ed è redatta in coerenza alle Linee Guida AGID in due originali, uno per ciascuna delle Parti.

2. Le Parti si danno atto che la presente Convenzione non disciplina né incide su preesistenti o sopravvenuti accordi con l'INPS aventi ad oggetto la prestazione, a titolo oneroso, da parte di INFOCAMERE di servizi e/o elaborazioni aggiuntivi inerenti i dati oggetto della Convenzione stessa.

3. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nella presente Convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità della Convenzione, che resterà pertanto valida ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.

INFOCAMERE S.C.p.A.

INPS

Firma: _____

Firma: _____

Data: _____

Data: _____



Ministero dello Sviluppo Economico

"InfoCamere"

Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni

INI-PEC: Indice Nazionale dei domicili digitali di professionisti e imprese

Servizi SPCOOP

ALLEGATO A - Specifiche dei servizi di consultazione

Versione	1	Data Versione:	22 / 12 / 2013
Descrizione modifiche	Prima emissione		
Motivazioni	non applicabile		

Indice

1 Introduzione al documento	3
1.1 Scopo e campo di applicazione del documento	3
1.2 Utilizzo del documento e restrizioni	3
1.3 Precedenti emissioni.....	3
1.4 Riferimenti.....	4
1.5 Termini e definizioni.....	4
2 Contesto normativo dei servizi INI-PEC	5
3 Descrizione del servizio	6
3.1 Introduzione	6
3.2 Metodo di accesso al servizio.....	6
3.3 Definizione dei messaggi applicativi.....	6
3.3.1 Messaggio di richiesta PEC Impresa	6
3.3.2 Messaggio di risposta richiesta PEC Impresa.....	6
3.3.3 Messaggio di richiesta PEC professionista	7
3.3.4 Messaggio di risposta richiesta PEC Professionista.....	7
3.3.5 Specifica XML Schema messaggio di richiesta/risposta.....	7
3.3.6 Gestione errori.....	10
4 I Servizi di cooperazione SPCOOP	10
4.1 Coordinate del servizio richiesta PEC impresa	10
4.2 Coordinate del servizio richiesta PEC professionista.....	10
4.3 Caratteristiche dei servizio di consultazione.....	10
4.4 URL di accesso al servizio.....	10
4.5 Meccanismi di sicurezza e autenticazione.....	11
4.5.1 Sicurezza per il servizio di consultazione.....	11
4.5.2 Monitoraggio e tracciatura delle operazioni di accesso	11
5 Messaggi di esempio	11
Servizio di richiesta.....	11
5.1.1 Messaggi di richiesta.....	11
5.1.2 Messaggi di risposta.....	12

1 Introduzione al documento

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento

Il documento ha l'obiettivo di definire le specifiche di cooperazione per l'accesso via SPC-SPCOOP ai servizi di consultazione puntuale degli indirizzi PEC presenti in INI-PEC.

1.2 Utilizzo del documento e restrizioni

Il presente documento ha carattere riservato e verrà utilizzato dall'Amministrazione esclusivamente ai fini della Convenzione cui è allegato. Conseguentemente, il presente documento sarà reso accessibile dall'Amministrazione ai soli dipendenti della medesima che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini dell'esecuzione della Convenzione. L'eventuale comunicazione a terzi nonché qualsiasi forma di pubblicazione, divulgazione, diffusione o riproduzione del presente documento saranno consentite previo accordo tra InfoCamere e l'Amministrazione.

1.3 Precedenti emissioni

Versione:	na	Data Versione:	gg / mm / aaaa
Descr. modifiche:	Non Applicabile		
Motivazioni :	Non Applicabile		

1.4 Riferimenti

[1] <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/> - XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition; definizione dei tipi elementari negli XML Schema

[2] Portale INI-PEC: <http://www.inipec.gov.it>

1.5 Termini e definizioni

Termine	Descrizione
PEC	posta elettronica certificata
CAD	Codice dell'amministrazione digitale: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni
INI-PEC	Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;
Ordini e Collegi professionali	le istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato
IPA	Indice delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 57-bis del CAD;
SPC/SPCOOP	Il sistema pubblico di connettività di cooperazione di cui agli articoli 73 e seguenti del CAD

2 Contesto normativo dei servizi INI-PEC

L'INI-PEC è l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ed è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di offrire un punto unico di accesso istituzionale in cui effettuare la ricerca degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Come previsto dall'art 3 comma 1 del Decreto 19 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura informatica di INI-PEC sono affidate ad InfoCamere.

INI-PEC è il portale ufficiale in cui gli utenti, siano essi cittadini, imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni, ecc., possono ricercare in maniera semplice e trasparente l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di un operatore economico, di un'impresa o di un professionista.

Per le PPAA analoghi servizi disponibili dal portale sono accessibili attraverso il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione via porta di dominio.

3 Descrizione del servizio

3.1 Introduzione

INI-PEC ha una componente di cooperazione applicativa che espone alle PPAA il servizio di consultazione puntuale di un indirizzo di Posta elettronica Certificata di un professionista e/o un'impresa presente su INI-PEC a partire dal codice fiscale del titolare dell'indirizzo PEC in modalità "cooperazione applicativa SPC-SPCOOP" secondo gli standard SPC ed in particolare della Porta di Dominio e della busta di eGov.

3.2 Metodo di accesso al servizio

Il servizio "Consultazione indirizzo PEC" è implementati come servizio applicativo della Porta di Dominio (PDD).

Per quanto riguarda i meccanismi di sicurezza, autenticazione ed autorizzazione si rimanda ai successivi paragrafi, ma in ogni caso è opportuno ricordare fin d'ora che verrà definita una politica di accesso per cui solo le PPAA autorizzate potranno accedere al servizio, tramite la propria PDD, che dovrà essere autenticata secondo quanto specificato nell'accordo di servizio e condiviso con gli Enti del dominio di cooperazione fruitori del servizio.

I messaggi applicativi di richiesta e risposta saranno contenuti nel corpo dei messaggi SPCOOP scambiati tra la PDD richiedente e INI-PEC.

3.3 Definizione dei messaggi applicativi

In questo paragrafo verrà descritto il formato dei tracciati XML dei messaggi applicativi: dopo una definizione formale, tramite frammenti di XML Schema, verranno forniti uno o più esempi esplicativi.

I namespace di riferimento degli XML Schema sono quelli di INI-PEC

<http://www.infocamere.it/schema/inipec/open-data>

<http://www.infocamere.it/schema/inipec/ws>

I messaggi di richiesta sono tipizzati secondo la tipologia del soggetto di cui si vuole ottenere l'indirizzo PEC: impresa o professionista.

3.3.1 Messaggio di richiesta PEC Impresa

Il messaggio è estremamente semplice, dovendo specificare solamente il Codice Fiscale dell'impresa di cui si vuole ottenere l'indirizzo PEC, oltre ai dati identificativi dell'ente che richiede l'informazione.

Elemento/TAG	Tipo	Descrizione
ente-richiedente	IdentificativoEnte	Identificativo della PA richiedente
codice-fiscale	CodiceFiscale	Rappresenta il Codice fiscale di un'impresa che può essere di 11 numeri per le società o alfanumerico di 16 caratteri per le imprese individuali, validato dalle corrispondenti espressioni regolari definite nel tipo.

3.3.2 Messaggio di risposta richiesta PEC Impresa

A fronte di una richiesta, come descritto nel precedente paragrafo, il sistema interroga l'archivio al fine di ottenere i dati richiesti.

Il servizio restituisce una posizione presente in archivio o un messaggio di errore.

Le informazioni fornite dal servizio e associate ad una posizione, sono le seguenti:

- codice fiscale impresa titolare dell'indirizzo PEC;
- denominazione impresa;
- CCIAA della sede legale dell'impresa (provincia),
- indirizzo PEC
- Data di aggiornamento, ovvero la data in cui il Registro Imprese ha comunicato l'informazione a INI-PEC
- eventuali note

3.3.3 Messaggio di richiesta PEC professionista

Il messaggio è estremamente semplice, dovendo specificare solamente il Codice Fiscale del professionista di cui si vuole ottenere l'indirizzo PEC, oltre ai dati identificativi dell'ente che richiede l'informazione.

Elemento/TAG	Tipo	Descrizione
ente-richiedente	IdentificativoEnte	Identificativo della PA richiedente
codice-fiscale	CodiceFiscalePersonaFisica	Rappresenta il Codice Fiscale del professionista ed è sempre il CF di una persona fisica di tipo alfanumerico di 16 caratteri validato dalla corrispondente espressione regolare definita nel tipo.

3.3.4 Messaggio di risposta richiesta PEC Professionista

A fronte di una richiesta, come descritto nel precedente paragrafo, il sistema interroga l'archivio al fine di ottenere i dati richiesti.

Le informazioni fornite dal servizio sono le seguenti:

- codice fiscale titolare indirizzo PEC,
- Indirizzo PEC
- Nome
- Cognome
- Numero e data di Iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza
- Ordine o Collegio di appartenenza
- Data di aggiornamento, ovvero la data in cui l'Ordine o Collegio ha comunicato l'informazione a INI-PEC
- eventuali note

3.3.5 Specifica XML Schema messaggio di richiesta/risposta

I messaggi di richiesta/risposta sono validati dallo XML Schema servizi-inipec.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified"
  xmlns:inipec="http://www.infocamere.it/schema/inipec/open-data"
  xmlns:ws-inipec="http://www.infocamere.it/schema/inipec/ws"
  targetNamespace="http://www.infocamere.it/schema/inipec/ws">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Schema che identifica le strutture dati di richiesta-risposta dei servizi
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:import namespace="http://www.infocamere.it/schema/inipec/open-data"
    schemaLocation="professionista-impresa-inipec.xsd"/>
  <!--
    Elementi che rappresentano la richiesta/risposte per il servizio di recupero dati
    dell'impresa
  -->
  <xs:element name="richiesta-pec-impresa" type="ws-inipec:RichiestaDettaglioImpresa"/>
  <xs:element name="esito-richiesta-pec-impresa" type="ws-
    inipec:RispostaDettaglioImpresa"/>
  <!--
    Elementi che rappresentano la richiesta/risposte per il servizio di recupero dati
    dell'impresa
  -->
  <xs:element name="richiesta-pec-professionista" type="ws-
    inipec:RichiestaDettaglioProfessionista"/>
  <xs:element name="esito-richiesta-pec-professionista" type="ws-
    inipec:RispostaDettaglioProfessionista"/>
  <!--
    Definizione dei tipi
  -->
  <xs:complexType name="RichiestaDettaglioImpresa">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ente-richiedente" type="ws-inipec:IdentificativoEnte"/>
      <xs:element name="codice-fiscale" type="inipec:CodiceFiscale"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!--
  -->
  <xs:complexType name="RispostaDettaglioImpresa">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="errore" type="ws-inipec:ErroreRisposta"/>
        <xs:element name="posizione" type="inipec:PosizioneImpresa"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!--
  -->
  <xs:complexType name="RichiestaDettaglioProfessionista">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ente-richiedente" type="ws-inipec:IdentificativoEnte"/>
      <xs:element name="codice-fiscale" type="inipec:CodiceFiscalePersonaFisica"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!--
  -->
  <xs:complexType name="RispostaDettaglioProfessionista">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="errore" type="ws-inipec:ErroreRisposta"/>
        <xs:element name="posizione" type="inipec:PosizioneProfessionista"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!--
...
<xs:complexType name="IdentificativoEnte">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ufficio" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          Rappresenta i dati dell'Area Organizzativa Omogenea cui l'ufficio
fa riferimento.
          E' obbligatorio il nome, da riportare nel contenuto dell'elemento
e opzionale il codice UO.
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="codice-uo" type="inipec:CodiceUnivocoUO"
use="required"/>
  <xs:attribute name="nome-esteso-amministrazione" type="inipec:Stringa"
use="required"/>
</xs:complexType>
<!--
...
<xs:complexType name="ErroreRisposta">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="codice" type="ws-inipec:CodiceErrore"
use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<!--
...
<xs:simpleType name="CodiceErrore">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> Errore di validazione: formato xml non valido
      </xs:documentation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> Posizione non presente in
archivio
      </xs:documentation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

3.3.6 Gestione errori

Codice Errore	Descrizione
1	Errore di validazione XML: formato xml non valido
2	Posizione non presente in archivio. Vuol dire che il CF richiesto non è conosciuto a INI-PEC; le motivazioni possono essere: <ul style="list-style-type: none"> - Il CF richiesto non è tenuto ad avere la PEC - L'ordine o collegio professionale non ha comunicato l'informazione a INI-PEC
3	Errore generico

4 I Servizi di cooperazione SPCOOP

I servizi sono implementati come servizi applicativi della Porta di Dominio (PDD) di INI-PEC secondo gli standard SPCOOP. I messaggi applicativi sono stati descritti nei paragrafi precedenti. Di seguito le informazioni per l'invocazione dei servizi, in ogni caso per tutti i dettagli si faccia riferimento all'accordo di servizi (ADS)

4.1 Coordinate del servizio richiesta PEC impresa

Servizio: `SPC/inipec-consultazione`

Azione: `richiesta-pec-impresa`

4.2 Coordinate del servizio richiesta PEC professionista

Servizio: `SPC/inipec-consultazione`

Azione: `richiesta-pec-professionista`

4.3 Caratteristiche dei servizio di consultazione

Profilo collaborazione: `EGOV_IT_ServizioSincrono`

Profilo trasmissione, conferma ricezione: `false`

4.4 URL di accesso al servizio

In ambiente di produzione l'URL di accesso ai servizi è quello relativo alla porta di dominio qualificata del sistema camerale **UICCIAARegistroImprese**

<https://uicciaaregistroimprese.spcoop.gov.it/pdri.sito/servizi>

Sono disponibili a richiesta anche degli ambienti di collaudo per le attività di test e integrazione sempre su rete SPC:

<https://portadominiotest.intra.infocamere.it/pdri.sito/servizi>

4.5 Meccanismi di sicurezza e autenticazione

Il soggetto fruitore deve accreditare la propria porta di dominio qualificata presso INI-PEC che, dopo la sottoscrizione dell'accordo di servizio e della convenzione associata, abilita il soggetto SPCOOP fruitore al servizio di consultazione puntuale.

Per la messa a regime del servizio le amministrazioni devono comunicare alla struttura tecnica di INI-PEC i certificati e gli identificativi delle PDD.

4.5.1 Sicurezza per il servizio di consultazione

Nel servizio di consultazione va garantita la confidenzialità della comunicazione mediante il protocollo https.

4.5.2 Monitoraggio e tracciatura delle operazioni di accesso

Conformemente a quanto indicato nelle regole SPCOOP, la porta di dominio si fa carico di mantenere le tracce dei messaggi applicativi, mentre il sistema INI-PEC provvede comunque al monitoraggio delle chiamate pervenute attraverso la porta di dominio, sia in termini di autorizzazione che in termini quantitativi.

5 Messaggi di esempio

Gli esempi che seguono sono da considerarsi come indicativi e sono costruiti per permettere una validazione anche al di fuori della busta di egovernment

Servizio di richiesta

5.1.1 Messaggi di richiesta

Esempio di richiesta nel caso di professionista

```
<ws-inipec:richiesta-pec-professionista
  xmlns:ws-inipec="http://www.infocamere.it/schema/inipepec/ws"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.infocamere.it/schema/inipepec/ws file:servizi-
inipepec.xsd">
  <ente-richiedente codice-amministrazione="m_svec"
    nome-esteso-amministrazione="MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO">
    <ufficio codice-uo="A9JE17">UAGR - Ufficio per gli Affari Generali e
per le Risorse</ufficio>
  </ente-richiedente>
  <codice-fiscale>RSSMRA60A01F205T</codice-fiscale>
</ws-inipec:richiesta-pec-professionista>
```

Esempio di richiesta nel caso di impresa

```
<ws-inipec:richiesta-pec-impresa
  xmlns:ws-inipec="http://www.infocamere.it/schema/inipepec/ws"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.infocamere.it/schema/inipepec/ws file:servizi-
inipepec.xsd">
  <ente-richiedente codice-amministrazione="m_svec"
    nome-esteso-amministrazione="MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO">
    <ufficio codice-uo="A9JE17">UAGR - Ufficio per gli Affari Generali e per le
Risorse</ufficio>
  </ente-richiedente>
  <codice-fiscale>01234567890</codice-fiscale>
</ws-inipec:richiesta-pec-impresa>
```

5.1.2 Messaggi di risposta

Esempio di risposta con dettaglio nel caso di professionista

```
<ws-inipec:esito-riciesta-pec-professionista
  xmlns:ws-inipec="http://www.infocamere.it/schema/inipepec/ws"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.infocamere.it/schema/inipepec/ws file:servizi-
  inipec.xsd">
  <posizione data-aggiornamento="2012-01-01">
    <provincia sigla="PI">Pisa</provincia>
    <ordine-collegio codice-ipa="ABC_DEF">ABC</ordine-collegio>
    <codice-fiscale>RSSMRA60A01F205T</codice-fiscale>
    <nome>Mario</nome>
    <cognome>Rossi</cognome>
    <pec>def@dominiopec.it</pec>
    <numero-iscrizione data-iscrizione="2012-01-01">123456</numero-iscrizione>
    <note>XYZ</note>
  </posizione>
</ws-inipec:esito-riciesta-pec-professionista>
```

Esempio di risposta con dettaglio nel caso di impresa

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ws-inipec:esito-riciesta-pec-impresa
  xmlns:ws-inipec="http://www.infocamere.it/schema/inipepec/ws"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.infocamere.it/schema/inipepec/ws file:servizi-
  inipec.xsd">
  <posizione data-aggiornamento="2012-01-01">
    <provincia sigla="MPI">Pisa</provincia>
    <codice-fiscale>01234567890</codice-fiscale>
    <denominazione>Denominazione impresa</denominazione>
    <pec>pecimpresa@dominiopec.it</pec>
    <note>XYZ</note>
  </posizione>
</ws-inipec:esito-riciesta-pec-impresa>
```